

I. NOME, SEDE E SCOPO

Art. 1

Il Tennis Club Valposchiavo (di seguito TCVP) è un'associazione sportiva aconfessionale e apolitica costituita sulla base degli articoli 60 e seguenti del Codice Civile Svizzero ed è regolata dal presente statuto.

Il TCVP è stato fondato il 22 aprile 1964 e ha la sua sede a Le Prese.

Il TCVP ha quale scopo la promozione, lo sviluppo e la propaganda della disciplina del tennis.

Il Club può associarsi ad altre organizzazioni che si occupano di tennis.

In quanto membri dello Swiss Tennis, il TCVP e i suoi soci sono soggetti alla Carta etica, allo statuto in materia di etica, allo statuto sul doping di Swiss Olympic e agli altri documenti esplicativi.

II. SOCI, AMMISSIONI E DIMISSIONI

Art. 2

Il Club è composto dalle seguenti categorie di soci:

- a) soci attivi
- b) juniori
- c) soci onorari
- d) soci sostenitori

Art. 3

Tutte le persone di ambo i sessi che hanno compiuto i 18 anni possono aderire al TCVP in qualità di soci attivi versando la quota annuale proposta dal comitato ed approvata dall'Assemblea generale.

Art. 4

Sono juniori i soci che al 1° gennaio dell'anno sociale non hanno ancora compiuto i 18 anni che versano la quota annuale proposta dal comitato ed approvata dall'Assemblea generale.

Art. 5

I soci attivi che hanno reso un servizio particolarmente meritevole al TCVP, su proposta del comitato, possono essere nominati soci onorari dall'Assemblea.

Questi soci hanno gli stessi diritti dei soci attivi; essi sono esentati dal pagamento della tassa sociale.

Art. 6

Persone fisiche o giuridiche che si interessano agli obiettivi del Club o lo vogliono sostenere, possono aderire all'associazione in qualità di soci sostenitori.

I soci sostenitori hanno il diritto di partecipare a tutte le manifestazioni indette dal TCVP ma non sono membri del Club e non hanno diritto di voto.

Art. 7

L'ammissione al Club avviene con il versamento della quota annuale quale socio attivo.

Art. 8

Il socio che agisce in modo avverso agli interessi del Club o che rifiuta di sottostare alle decisioni degli organi sociali, può essere espulso per delibera del comitato. Egli può ricorrere entro 10 giorni all'Assemblea generale, che decreterà definitivamente. Il socio ricorrente è sospeso dall'attività sociale fino alla decisione dell'Assemblea generale.

Art. 9

I soci uscenti, sia per dimissioni che per esclusione, non hanno diritto alcuno sul patrimonio sociale, né al rimborso delle tasse versate anteriormente.

III. ORGANI SOCIALI

Art. 10

Gli organi sociali sono:

- a. L'Assemblea generale
- b. Il comitato
- c. I revisori dei conti

a). L'ASSEMBLEA GENERALE

Art. 11

L'Assemblea generale ordinaria ha luogo una volta all'anno entro il 31 marzo. Viene convocata via organo ufficiale (Il Grigione Italiano), due settimane prima, includendo pure l'ordine del giorno.

L'ordine del giorno deve comprendere i seguenti punti:

1. Lettura del protocollo dell'Assemblea generale precedente
2. Rapporto del Presidente
3. Rapporto finanziario e di revisione
4. Nomine del Comitato e dei Revisori
5. Fissazione delle quote sociali
6. Varie

Art. 12

L'Assemblea generale straordinaria può essere sollecitata esplicitamente dal comitato stesso o su richiesta di almeno 1/3 dei soci che hanno diritto di voto nell'Assemblea generale.

La convocazione dovrà avvenire entro un mese dalla disposizione del comitato o dalla richiesta dei soci.

Art. 13

L'Assemblea generale può prendere decisioni senza alcun vincolo connesso al numero dei presenti. Le elezioni e votazioni avvengono di regola per alzata di mano. La votazione a scrutinio segreto deve essere richiesta da almeno due soci.

L'Assemblea prende le sue decisioni sul principio della maggioranza assoluta. Hanno diritto di voto tutti i soci attivi ed onorari presenti. Non hanno diritto di voto i soci sostenitori e i soci minorenni.

Art. 14

Le proposte dei soci rivolte all'Assemblea generale devono essere inoltrate 8 giorni prima dell'Assemblea al comitato che è tenuto a sottoporle alla stessa.

Proposte di uno o più soci, devono essere soggette a votazione se sostenute da 2/3 dei soci presenti aventi diritto di voto. In caso contrario la proposta sarà rinviata alla prossima Assemblea generale.

b). IL COMITATO**Art. 15**

Il comitato dirige il Club e lo rappresenta di fronte a terzi per mezzo del presidente e d'un secondo membro. Esso si compone di 5 membri, di cui un presidente e un vicepresidente.

Il comitato del TCVP, nel limite del possibile, deve essere composto da una rappresentanza equilibrata di genere 60-40% o 40-60%.

Il comitato viene eletto dall'Assemblea generale, la quale nomina pure il presidente. Per il resto il comitato si costituisce da sé.

Art. 16

Il comitato è tenuto ad amministrare con accuratezza le finanze del Club. Per investimenti straordinari il comitato deve richiedere l'approvazione dell'Assemblea generale.

La chiusura dei conti avviene il 31 dicembre di ogni anno.

Art. 17

I membri del comitato sono eletti dall'Assemblea per una durata di quattro anni. Se un membro del comitato rinuncia al mandato prima del termine, il sostituto riceve un incarico dal comitato per il restante periodo ordinario. I membri del comitato possono essere rieletti per un massimo di quattro mandati.

Art. 18

Le dimissioni dal comitato per l'anno susseguente devono essere inoltrate per iscritto al presidente o al vicepresidente entro il 31 dicembre.

c). I Revisori dei conti

Art. 19

I revisori dei conti sono due e non possono essere membri del comitato. Essi sorvegliano la contabilità del cassiere e sottopongono all'Assemblea generale ordinaria il proprio rapporto con proposta.

IV. FINANZE

Art. 20

Le risorse del Club sono:

- a. Le quote sociali
- b. Altre entrate

V. DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Il patrimonio sociale è costituito dai beni di proprietà del Club, dal materiale e dalle liquidità. Le fonti ordinarie sono le tasse sociali (art. 7), le sponsorizzazioni e i contributi comunali e cantonali.

Art. 22

Per gli obblighi del TCVP risponde unicamente il patrimonio del Club. Ogni responsabilità personale dei soci è esclusa.

Art. 23

La modifica di questo statuto può aver luogo solo dietro proposta del comitato o di 1/3 dei soci aventi diritto di voto. La modifica dello statuto richiede una maggioranza di 2/3 dei soci presenti all'Assemblea.

Art. 24

Lo scioglimento del Club può avvenire solamente per decisione di un'Assemblea generale convocata espressamente per questo scopo. Lo

scioglimento del Club richiede una maggioranza di 2/3 dei soci presenti all'Assemblea.

4

Art. 25

Il comitato è tenuto a stipulare e a mantenere un'assicurazione di responsabilità civile a nome del Club, che copra ogni rischio relativo alla sua attività.

Art. 26

Il presente statuto entra in vigore dopo l'approvazione da parte dell'Assemblea dei soci del Club ed abroga ogni disposizione statutaria precedente.

Statuto approvato dall'Assemblea generale ordinaria dei soci del 12 marzo 2026.

Poschiavo, 22 aprile 1964 I Fondatori

Prima edizione riveduta:

Poschiavo, 17 novembre 2006 Il Comitato

Seconda edizione riveduta:

Le Prese, 2 marzo 2022 Il Comitato

Terza edizione riveduta:

Poschiavo, 12 marzo 2026 Il Comitato